

## Trust e polizza assicurativa: come utilizzarli ai fini della pianificazione patrimoniale

*Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima*

Polizza assicurativa e trust sono due tra gli strumenti maggiormente utilizzati ai fini della pianificazione patrimoniale, ognuno con i propri vantaggi e limiti. La polizza assicurativa prevede infatti, inevitabilmente, l'attribuzione della somma al momento del verificarsi dell'evento assicurato, senza possibilità di rimandarla a un momento diverso nel tempo; inoltre, una volta versato il capitale in polizza, non sarà più possibile attingervi o disporre anticipatamente, salva la previsione di un eventuale riscatto parziale o totale. Il ricorso al trust garantisce una maggiore discrezionalità sulle attribuzioni dei beni, che consente di scongiurare una loro devoluzione immediata, che potrebbe provocare la dispersione del patrimonio. Ricorrere a un uso combinato dei due strumenti consente di sfruttarne al meglio le potenzialità.

Tra gli strumenti maggiormente utilizzati ai fini della **pianificazione patrimoniale, polizza assicurativa e trust** presentano entrambi profili vantaggiosi, ma anche dei limiti. Motivo per cui può essere utile ricorrere a un **uso combinato** dei due strumenti.

### Pro e contro delle polizze assicurative

Innanzitutto, occorre ripercorrere le caratteristiche essenziali della polizza assicurativa.

Il pagamento della somma da parte dell'assicuratore è subordinato al verificarsi di un evento incerto e futuro relativo alla vita umana dell'assicurato - il c.d. "**rischio demografico**" - ovvero di un evento futuro di cui non si conosce però il momento della realizzazione. Al verificarsi di tale evento l'assicuratore sarà tenuto ad erogare al beneficiario le indennità previste dal contratto di assicurazione.

Dunque, generalmente la **funzione prevalente** dei contratti di assicurazione sulla vita è quella di tipo c.d. "**previdenziale**" dal momento che l'assicurato si pone come scopo quello di garantire la disponibilità di una somma di denaro o di una rendita ai familiari (ovvero ad altri soggetti), al momento della propria morte, oppure per se stesso al raggiungimento di un'età avanzata.

Dal punto di vista civilistico, le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad **azione esecutiva o cautelare** e le somme dovute dall'assicuratore al beneficiario di un'assicurazione sulla vita sono **impignorabili e inesquestrabili**.

Inoltre, la polizza assicurativa consente un buon livello di **flessibilità ed elasticità** visto che è possibile modificare i beneficiari in qualsiasi momento con una semplice comunicazione scritta alla compagnia oppure anche con disposizione testamentaria.

Mentre, dal punto di vista delle **imposte indirette**, esse sono assai **vantaggiose** perché, ad esempio, le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, non concorrono a formare l'attivo ereditario (art. 12, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 346/1990).

Inoltre, vi è l'esenzione da IRPEF per i capitali percepiti a copertura del rischio demografico (caso morte), oltre che il differimento dell'imposizione sui rendimenti: in questo caso la tassazione è rimandata al momento della liquidazione o riscatto totale o parziale della polizza, non si applica quindi al momento del realizzo o della maturazione dei redditi. Infine, è prevista la possibilità di **compensare**, fino alla cessazione del contratto all'interno della gestione finanziaria della polizza, i redditi di qualsiasi natura, indipendentemente dalla loro fonte.

## I punti di forza del trust

Il trust rimane uno strumento **non ancora largamente diffuso**, ma che possiede numerosi punti di forza ai fini della pianificazione successoria.

L'istituto, di origine anglosassone, consente al disponente, di porre tutto il (o parte del) suo patrimonio o di suoi diritti sotto il controllo di un altro soggetto, il **trustee**, affinché li amministri, li gestisca e ne disponga a favore di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo. Il disponente potrà nominare anche un **guardiano**, ossia una persona di fiducia che supervisioni e vigili sull'operato del trustee.

Il **vincolo di destinazione** che viene posto sui beni apportati determina un effetto segregativo di questi beni i quali sono completamente separati dalle vicende personali di tutti i soggetti coinvolti nel trust.

Il carattere essenziale del trust è proprio lo **sdoppiamento del diritto di proprietà** (c.d. dual ownership), in conseguenza del quale né la posizione del trustee né la posizione del beneficiario corrispondono a quella del proprietario così come definito all'art. 832 c.c..

Tra i beni e diritti che possono essere apportati in trust vi sono denaro, partecipazioni societarie, beni immobili, opere d'arte, gioielli, etc., a seconda dei desiderata del disponente e delle esigenze dei beneficiari.

La disciplina tributaria vigente non prevede alcuna disposizione che regolamenti in maniera espressa il trattamento fiscale applicabile alle attribuzioni dei beni in trust, ai fini delle imposte indirette, salvo il D.Lgs. n. 346/1990 che ha disposto l'applicazione dell'**imposta sulle successioni e donazioni** anche "alla costituzione dei vincoli di destinazione". Ai fini della determinazione delle aliquote (4%, 6%, 8%) e delle franchigie di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, occorre avere riguardo al rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari (e non tra il disponente ed il trustee).

Allo stato dell'arte, si segnala un **conflitto** tra la posizione dell'**Agenzia delle Entrate** (che sostiene doversi applicare l'imposta in sede di apporto dei beni e diritti al trust) e quella della **Suprema Corte di Cassazione** (che sostiene doversi applicare l'imposta in sede di attribuzione dei beni e diritti ai beneficiari).

**Leggi anche Trust soggetto all'imposta di successione solo per il trasferimento del bene al beneficiario finale**

In via generale, il trust assicura **unitarietà** e **continuità** nella **gestione dei patrimoni**, in conformità agli scopi e nel rispetto dei limiti individuati dal disponente nell'atto istitutivo di trust, consente una buona efficienza fiscale, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento, ed infine garantisce anche la protezione dei beni contro eventuali future aggressioni.

## Come sfruttare al meglio le potenzialità dei due strumenti?

Alla luce delle caratteristiche di ciascuno dei due strumenti rileva come, di fatto, sia possibile ricorrere ad un loro **utilizzo combinato**, in modo da sfruttare al meglio le loro potenzialità ai fini di una efficiente pianificazione patrimoniale e successoria.

Il disponente, infatti, può stipulare una polizza assicurativa sulla vita che abbia come beneficiario, anziché il figlio o il coniuge, un trust che a sua volta potrà avere dei beneficiari già designati (ad esempio i medesimi figlio e moglie del disponente) o perseguire determinati

scopi.

In questo modo, al realizzarsi dell'evento assicurato, la somma versata a titolo di premio da parte del disponente assicurato, verrà devoluta direttamente al trust, e andrà ad accrescere il trust fund, in attesa di una futura, ed eventuale in base alla tipologia di trust, attribuzione dei beni ai beneficiari del trust.

In questo modo è possibile **"differire" nel tempo** il momento dell'attribuzione di tali somme di denaro ai beneficiari, soprattutto quando vi sono particolari esigenze (ad esempio beneficiario minore età oppure qualora vi sia un beneficiario non in grado di provvedere ad una gestione oculata del suo patrimonio) che richiedono attribuzioni periodiche mediate dal trust, anziché attribuzioni in un'unica soluzione.

La **differenza sostanziale** tra trust e polizza è proprio quest'ultima.

La polizza assicurativa prevede infatti, inevitabilmente, l'attribuzione della somma al momento del **verificarsi dell'evento assicurato**, senza possibilità di rimandare tale attribuzione a un momento diverso nel tempo.

Inoltre, una volta versato il capitale in polizza non sarà più possibile attingervi o disporre anticipatamente, salva chiaramente la previsione di un eventuale **riscatto** parziale o totale da parte del solo contraente, che tuttavia soggiace a una **penalizzazione economica** poiché potrebbe essere soggetto a una serie di "scomodi" limiti temporali o a determinate percentuali di riduzioni del capitale assicurato iniziale, in funzione del tempo trascorso dalla data del versamento alla data di richiesta del riscatto della polizza.

Dall'altra, l'istituto del trust consente al trustee di effettuare delle erogazioni nel corso della vita del trust, a seconda delle volontà del disponente e di quanto previsto nel regolamento del trust e in base alle esigenze economiche, più o meno improvvise, dei beneficiari. Il trustee può anche suddividere i beni apportati in trust in specifici sottofondi, ciascuno riferibile, ad esempio, a ciascun beneficiario e nel quale confluiranno i beni e diritti destinati ai singoli beneficiari. In questo modo, viene dunque garantita anche la possibilità di **differenziare il trattamento**, sia nella sostanza, sia nella modalità di attribuzione dei beni, riservato a ciascun beneficiario.

Vi è dunque un maggior raggio di azione del trustee e una **maggiore discrezionalità** sulle attribuzioni dei beni che consente di **scongiurare una loro devoluzione immediata**, che potrebbe provocare la dispersione del patrimonio.

### One FISCALE Experta Gestione Patrimoni

fornisce tutti gli strumenti per gestire e tutelare

il **patrimonio mobiliare e immobiliare** di famiglie e imprese

[Chiedi una prova gratuita per 30 giorni](#)